

INRCA - Aut. assolv. Imp. bollo in modo virtuale Ag. Entr. prot. N. 57407/2009 del 29/09/2009.

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA E L'ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI (INRCA) PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DI LABORATORIO E VIROLOGIA IN FAVORE DEI PROPRI RICOVERATI.**

*L'Azienda Ospedaliera di Cosenza C.F. e Partita IVA: 01864560782, con sede legale in Via San Martino snc - 87100 Cosenza, legalmente rappresentata dal Dr. Achille Gentile, nato a Panettieri l'11/03/1957, nominato con D.P.G.R. n. 5 del 12/01/2016, domiciliato per la carica presso l'Azienda medesima:*

**E**

*L'Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani – Istituto a Carattere Scientifico, di seguito denominato I.N.R.C.A., con Sede Legale e fiscale in Ancona, Via S.Margherita n°5, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Gianni Genga, domiciliato per la carica, presso l'I.N.R.C.A. di Ancona, Cod. Fisc. e Partita IVA 00204480420;*

**PREMESSO CHE**

*L'INRCA Presidio ospedaliero di Cosenza, ha richiesto all'Azienda Ospedaliera di rinnovare il rapporto convenzionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche di laboratorio e virologia, in favore di ricoverati presso lo stesso Istituto;*

*Al fine di soddisfare le richieste dell'INRCA, l'Azienda Ospedaliera, ha dichiarato la propria disponibilità al rinnovo dell'attività professionale richiesta dando atto che l'occasionalità dell'impegno è compatibile con l'articolazione dell'orario di lavoro istituzionale e che, le prestazioni di che trattasi, saranno eseguite durante l'orario di servizio.*

*L'Azienda Ospedaliera di Cosenza garantisce a favore dell'INRCA- POR di Cosenza l'effettuazione degli esami di laboratorio nel turno pomeridiano e notturno dei giorni*

feriali dalle ore 14,00 alle ore 8.00 e nei giorni festivi e festivi notturni dalle ore 8.00 alle ore 8.00 del giorno successivo.

**TUTTO CIO' PREMESSO, TRA LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, SI  
CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1**

*La premessa è parte integrante e sostanziale della presente convenzione.*

**Art. 2**

*L'Azienda Ospedaliera di Cosenza per il tramite delle proprie UU.OO.CC., si impegna a fornire, all'INRCA, a favore dei propri ricoverati, le attività specialistiche oggetto della presente Convenzione;*

**Art. 3**

*Le richieste di prestazioni dovranno essere formulate in modo esaustivo nell'apposita modulistica;dovranno essere nominative con le generalità compreso il codice fiscale del paziente ; ed infine dovranno essere inoltrate alla Direzione Medica di Stabilimento Ospedaliero per la necessaria autorizzazione.*

**Art. 4**

*Per l'esecuzione degli esami , l'INRCA, dovrà prendere contatto direttamente con l'U.O.C. e dovrà garantire il servizio di trasporto delle provette dalla propria sede alla sede del laboratorio analisi secondo le linee guida dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza.*

**Art. 5**

*Per le attività oggetto della presente Convenzione l'INRCA si impegna a corrispondere all'Azienda Ospedaliera di Cosenza per ogni esame di laboratorio il costo stabilito dal nomenclatore regionale maggiorato del 5%.*

**Art. 6**

*Per gli esami di laboratorio non presenti nel nomenclatore regionale sarà applicata la maggiorazione del 5% sull'intera tariffa deliberata dall'Azienda.*

**Art. 7**

*Le spettanze saranno liquidate trimestralmente dall'Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani (INRCA), che provvederà al pagamento delle prestazioni all'Azienda Ospedaliera di Cosenza delle somme a quest'ultima spettante in dipendenza della presente convenzione tramite Bonifico Bancario (tesoreria Azienda Ospedaliera di Cosenza – Banca CARIME Agenzia 1 di Cosenza, codice IBAN IT88Q0306716202010000020507).*

*Ad erogazione del bonifico bancario, l'Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani (INRCA), provvederà ad inoltrare all'Azienda Ospedaliera di Cosenza U.O.S" CUP e gestione liste di attesa, Ticket, ALPI e Poliambulatori", Via Felice Migliori Cosenza, al seguente indirizzo di posta elettronica e.aquino@ocs.it, specifica delle prestazioni pagate, accompagnata dall'elenco degli esami effettuati dai Dirigenti Medici dipendenti dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza.*

*In caso di ritardo nei pagamenti saranno applicati gli interessi di mora previsti dalla normativa vigente.*

**Art. 8**

*La presente convenzione ha validità dal 01/01/2018 al 31/12/2019.*

*Le parti si riservano di recedere in ogni momento mediante comunicazione scritta da inviare all'altro contraente con raccomandata a/r. In tale eventualità la convenzione verrà a cessare dal primo mese successivo al ricevimento della comunicazione.*

*La presente convenzione si intende automaticamente e senza preavviso risolta qualora intervengano modifiche della disciplina normativa posta a fondamento della convenzione stessa ed indicata nelle premesse.*



**Art.9**

*Il presente atto viene sottoscritto digitalmente dalle parti contraenti, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.*

*E' soggetto all'imposta di bollo, a spese del soggetto richiedente la convenzione, salvo che lo stesso goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente.*

*Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/86 e il relativo onere sarà a carico della parte richiedente la registrazione.*

*Letto, approvato e sottoscritto.*

*Per l'Azienda Ospedaliera di Cosenza*

*Il Direttore Generale*

*(Dr. Achille Gentile)*

*INRCA*

*Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani*

*Il Direttore Generale*

*(Dott. Gianni Genga)*